

COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE

PROVINCIA DI UDINE

REP. N°

CONTRATTO APPALTO SERVIZIO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI DAL 01.04.2008 AL 31.12.2010.

L'anno duemilaotto il giorno _____ del mese di _____
(____.____.2008) nella sede municipale di San Pietro al Natisone, avanti a
me Gambino dott. Nicola, Segretario Comunale rogante in virtù dell'art.
97 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sono personalmente comparsi i
Signori:

1 – **QUAI p.i. MARCO**, nato a Udine il 15.02.67, domiciliato per la carica
presso il Comune di San Pietro al Natisone, Responsabile dell'Area
Tecnica, che interviene non in nome proprio ma in nome e per conto del
COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE, codice fiscale
00495910309, in virtù dei poteri a lui conferiti con ordinanza del Sindaco
n. 20 del 01.10.05;

2 – _____, nato a _____ il _____.____.____, che
dichiara di intervenire in qualità di
_____ della
Ditta _____ con sede in
_____ – Frazione _____ - Via
_____ n° ____ P.I. _____.

I Componenti, della cui identità personale veste rappresentativa e
capacità giuridica io Segretario rogante sono certo, rinunciano con il mio

consenso all'assistenza di testimoni e richiedono il mio ministero per la stipula del presente contratto.

PREMESSO

- che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. del Comune di San Pietro al Natisone n° _____ del _____.2008 era stato approvato il Bando di Gara d'appalto con allegato Capitolato Speciale e schema di Contratto del servizio di cui all'oggetto, redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. p.i. Marco Quai, nel quale veniva indicato il sistema operativo da adottare per il servizio;
- che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. n._____ del _____.2008, a seguito di procedura negoziata, il servizio in oggetto era stato aggiudicato alla Ditta _____ con sede a _____(____) in via _____ n° ____ per l'importo annuo di Euro _____, (Euro_____/____) I.V.A. ____% compresa;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue.

1. Quanto è detto in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Il Comune di San Pietro al Natisone, a mezzo del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. qui comparso, affida alla Ditta _____ con sede a _____(____) in via _____ n° ____, che tramite il sig _____ nella qualità di _____ accetta, il
"SERVIZIO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE

VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI DAL 01.04.2008 AL 31.12.2010"
così come previsto dal Bando di Gara d'Appalto con allegato
Capitolato Speciale e schema di Contratto d'Appalto per un importo
complessivo di concessione, sensi dell'art.5 del Capitolato
Speciale, di €.19.380,00 oltre IVA 20%.

3. Il presente contratto ha la durata di 2 (*due*) anni e 9 (*nove*) mesi,
con decorrenza dal 01.04.2008 e perciò con scadenza al
31.12.2010.

Rimane in obbligo dell'aggiudicatario di proseguire a richiesta
dell'Amministrazione Comunale, nell'espletamento dei servizi in
concessione alle medesime condizioni contrattuali, fino a tre mesi
oltre alla prevista scadenza contrattuale di cui sopra, oppure, in
caso di recesso, ai sensi dell'art. 21 del Capitolato Speciale, di
proseguire nell'espletamento del servizio per centoottanta giorni
dall'avviso di recesso dal contratto. Nell'ipotesi di proroga, il
canone che sarà corrisposto al Comune di San Pietro al Natisone,
sarà calcolato in base al valore di aggiudicazione,
proporzionalmente rapportato ai giorni di proroga del contratto-

4. L'importo annuo che la Ditta _____ deve
corrispondere all'Amministrazione Comunale è di Euro
_____ (Euro_____/00) oltre I.V.A. ____%
per complessivi Euro _____
(Euro_____/____) I.V.A. 20% compresa;

L'importo annuo a concessione è pari ad €.6.460,00 (n°323 punti
luce x €.20,00= €.6.460,00) oltre IVA.

L'importo complessivo di concessione, sensi dell'art.5 del

Capitolato Speciale, viene considerato per tutto il triennio 2008-2010; pertanto l'importo risulta essere pari ad €.19.380,00 ($n^{\circ}3 \text{ anni} \times \text{€}6.460,00 = \text{€}19.380,00$) oltre IVA 20% e quindi per complessivi €.23.256,00.

Il concessionario corrisponderà annualmente, entro il 31 gennaio (termine ultimo per il versamento del primo canone annuo: 31/01/2008), tramite la Tesoreria Comunale, il canone annuo. Le eventuali variazioni all'entità del canone risultante a seguito della revisione periodica dei prezzi ai sensi dell'ART. 22 del Capitolato Speciale, saranno comunicate entro il 20 gennaio di ciascun anno al concessionario dall'Amministrazione Comunale. Il Comune di San Pietro al Natisone provvederà annualmente all'emissione della relativa fattura.

Qualora il canone di abbonamento ed il costo di allacciamento, praticati all'utenza, di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale, siano, infatti, modificati dall'Amministrazione Comunale, il canone annuo forfetario dovuto dal concessionario al Comune varierà nella stessa misura percentuale, con decorso dal 01 gennaio dell'anno di riferimento.

Per il solo periodo dal 01.04.2008 al 31.12.2008 il Concessionario corrisponderà il canone annuo al Comune di San Pietro al Natisone entro il 31.06.2008. Entro tale termine corrisponderà, inoltre, l'importo complessivo di €.1.200,00 (Euromilleduecento/00) IVA 20% compresa quale rimborso per la gestione provvisoria sostenuta dal Comune stesso dal 01.01.2008 al 31.03.2008, A seguito del pagamento dell'importo complessivo di €.1.200,00 il

Concessionario avrà diritto di chiedere all'utenza, per tutto l'anno 2008, il canone conseguente al presente contratto.

5. L'appalto viene conferito ed accettato sulla base del Capitolato Speciale d'Appalto e Bando di Gara di data _____ a firma del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. p.i. Marco Quai, come sopra approvato, che le parti mi dispensano dall'allegare al presente contratto dichiarando di conoscerlo ed espressamente accettarlo.
6. Il servizio in concessione riguarda l'installazione, la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici a bassissima tensione volto a garantire, a richiesta dei soggetti interessati, l'illuminazione votiva delle tombe, dei loculi, degli ossari e delle tombe di famiglia dei Cimiteri Comunali di San Pietro al Natisone (173 punti luce), Azzida (109 punti luce) e Vernasso (41 punti luce) per complessivi n°323 punti luce, nel rispetto delle condizioni fissate dal Capitolato Speciale d'Appalto.
7. Il concessionario dovrà, pertanto, eseguire le seguenti prestazioni:
 - a) Fornitura di energia elettrica alle lampade votive;
 - b) Fornitura gratuita di energia elettrica necessaria all'illuminazione dei cimiteri ed ai cantieri edili per la realizzazione di opere cimiteriali;
 - c) Manutenzione e sorveglianza dell'impianto in concessione;
 - d) Applicazione e riscossione dei canoni annui e dei costi per gli allacciamenti delle utenze;

e) Eventuale adeguamento gratuito degli impianti di illuminazione votiva esistenti e loro estensioni a tutte le aree cimiteriali presenti e future;

f) Relazioni pubbliche con gli utenti del servizio.

8. Il concessionario prende in carico, dal 01/04/2008, gli impianti d'illuminazione delle lampade votive nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; egli dovrà accertarsi che gli stessi siano realizzati in conformità alla normativa vigente e dovrà apportare a sue spese, eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie allo scopo.

Al termine della concessione il Comune di San Pietro al Natisone è, comunque, proprietario di tutti gli impianti elettrici delle lampade votive e di ogni attrezzatura servente allo stesso; il concessionario dovrà conservare, durante la concessione, tali impianti in perfetto stato di manutenzione, provvedendo ad eventuali miglioramenti e/o integrazioni, ove prescritto da disposizioni in materia, senza poter pretendere dal Comune di San Pietro al Natisone alcun compenso o indennità. Il concessionario, inoltre, dovrà, a sue spese, ripristinare gli impianti in caso di danni naturali o vandalici, senza potersi rivalere sull'ente concedente.

9. Entro 90 giorni dall'aggiudicazione del servizio il concessionario dovrà consegnare all'Ufficio Tecnico Comunale Settore tecnico-manutentivo, l'elenco di tutti gli utenti con il loro recapito (indirizzo completo) ed una planimetria con individuata l'esatta collocazione degli stessi.

Entro il 20 gennaio di ciascun anno successivo al primo, il concessionario dovrà consegnare al Comune di San Pietro al

Natisone l'elenco dei nuovi utenti e relativa planimetria allacciatisi nell'anno precedente ed il nominativo di eventuali utenze trasferite; detto elenco dovrà essere consegnato al Settore tecnico-manutentivo.

- 10.** Saranno a totale carico del concessionario, le richieste di fornitura di energia elettrica all'ENEL, le spese relative alla costruzione ed all'adeguamento delle linee elettriche necessarie e quelle di allacciamento, la realizzazione delle linee di distribuzione e/o il loro eventuale adeguamento nelle parti di cimitero esistenti e/o di modifica o nuova realizzazione.

L'Amministrazione Comunale di San Pietro al Natisone ha diritto di usufruire gratuitamente dell'energia elettrica erogata dall'Enel, presso i contatori a carico del Concessionario presenti nei plessi cimiteriali, necessaria all'illuminazione dei cimiteri ed ai cantieri edili per la realizzazione di opere cimiteriali. Qualora l'energia elettrica risulti insufficiente a soddisfare il fabbisogno di cui sopra, sono a carico del Concessionario tutti gli oneri per il potenziamento dell'energia erogata e nelle quantità necessarie.

- 11.** I canoni ed i costi che il concessionario dovrà applicare sono i seguenti:

- costo per allacciamento per ogni singolo punto luce richiesto dal privato: €.10,00 IVA esclusa. Il costo per l'allacciamento comprende il costo del filo o cavetto del portalampada e della lampadina di prescrizione, oltre alla manodopera ed ai mezzi necessari per eseguire l'allacciamento. Ogni altro ornamento è

a carico dell'utente e potrà essere fornito anche dal concessionario, previa richiesta;

- per ogni punto luminoso (per l'ipotesi di più lampade nello stesso lampadario, vale la previsione di cui all'art. 8 del Capitolato Speciale) il canone annuo di abbonamento dovuto dal richiedente al concessionario è di: €.20,00 IVA esclusa.
Detto costo comprende la sostituzione delle lampade che per qualsiasi motivo si guastino, la pulizia almeno annuale del corpo illuminante, la manutenzione della linea, la manodopera ed ogni altro costo riferito a materiale da utilizzarsi per la prestazione del servizio in oggetto e la fornitura di energia elettrica.

Il concessionario deve esporre in ogni cimitero comunale un cartello ben visibile riportante le tariffe che saranno praticate all'utenza e il proprio recapito.

Il concessionario non può richiedere agli utenti, a pena di risoluzione del contratto, compensi diversi da quelli previsti nel presente contratto, fatti salvi gli eventuali aggiornamenti nel costo degli allacciamenti e nel canone di abbonamento effettuati dall'Amministrazione Comunale.

Il concessionario rilascerà regolare ricevuta di avvenuto pagamento all'utente. Tutti gli oneri di riscossione sono a carico del concessionario in quanto già remunerati con il canone.

Resta fermo il diritto per i cittadini di provvedere all'illuminazione delle tombe in maniera diversa dall'energia elettrica.

12. L'energia elettrica è fornita alle condizioni dell'art.11 (FORNITURA DI

ENERGIA ELETTRICA ALL'UTENZA E GRATUITA AL COMUNE) e art.12 (ILLUMINAZIONE VOTIVA GRATUITA AL COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE) del Capitolato Speciale.

13. Al verificarsi di ritardi o irregolarità nella gestione oggetto del presente Contratto, l'Amministrazione comunale applicherà le seguenti penalità:

- a) per ciascuna operazione prevista dal presente capitolato e non effettuata: €.60,00 (Eurosessanta/00) moltiplicati, nell'eventualità, per il numero di operazioni non effettuate;
- b) per ciascuna operazione prevista dal Capitolato Speciale non effettuata a regola d'arte: €.40,00 (Euroquaranta/00), moltiplicati, nell'eventualità, per il numero di operazioni non effettuate a regola d'arte;
- c) qualora il Concessionario non adempie a quanto previsto al punto 6 (elenco utenze) del presente capitolato è prevista una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo naturale e continuo pari a €.60,00 (Eurosessanta/00);
- d) interruzione nell'erogazione di energia elettrica non dipendente da forza maggiore o mancanza di corrente o interruzione effettuata senza la previa comunicazione al settore tecnico manutentivo comunale di cui all'art. 11 del presente capitolato: dal primo al quinto giorno, consecutivi: €.30,00 (Eurotrenta/00) al giorno, dal sesto giorno consecutivo in poi: €.60,00 (Eurosessanta/00) al giorno;
- e) per ogni giorno di ritardo nella corresponsione all'Amministrazione Comunale del canone forfetario annuale,

rispetto alla scadenza di cui all'art. 5 del presente capitolato:
€50,00 (Eurocinquanta/00);

L'applicazione delle penali di cui sopra avverrà previa contestazione scritta verso la quale il concessionario avrà la facoltà di chiarire, per iscritto, i motivi dell'inadempimento entro cinque giorni dal ricevimento della stessa.

L'Amministrazione Comunale procederà all'incameramento della penale mediante addebito sulla cauzione, con conseguente obbligo di integrazione della stessa entro 15 giorni dall'incameramento.

In ogni caso, la mancata o ritardata prestazione delle operazioni previste dal presente capitolato, dovuta a qualunque motivo, che comporti per l'Ente la necessità di provvedervi a propria cura, comporterà l'addebito all'impresa delle spese a tale scopo sostenute dall'Amministrazione Comunale; tale importo sarà addebitato sulla cauzione, con conseguente obbligo di integrazione della stessa entro 15 giorni dall'incameramento.

In difetto di quanto sopra si provvederà alla risoluzione del contratto ed all'attivazione degli adempimenti di legge.

14 . Clausola Risolutiva Espressa nel caso in cui:

- ❖ l'aggiudicatario non applichi nei confronti dei soggetti che prestano i servizi previsti dal Capitolato Speciale, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto della concessione, oppure, nel caso di cooperative che utilizzino per le prestazioni oggetto del

presente appalto dei soci lavoratori, la cooperativa non rispetti le disposizioni di cui alla legge n°142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare per quanto attiene al trattamento economico, previdenziale ed all'osservanza di tutti gli altri diritti previsti per i soci lavoratori;

- ❖ sia iniziata un'azione penale nei confronti dei soggetti utilizzati dall'aggiudicatario per la prestazione dei servizi oggetto del Capitolato Speciale, per fatti compiuti a danno dell'Amministrazione Comunale;
- ❖ vi sia la dichiarazione di fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali, dell'aggiudicatario;
- ❖ l'esecuzione delle operazioni previste dal Capitolato Speciale non sia stata effettuata a regola d'arte ed abbia dato luogo, nell'arco di un mese, all'irrogazione di quattro penalità di cui all'art. 16 del Capitolato Speciale;
- ❖ mancata esecuzione delle operazioni di cui al Capitolato Speciale, che abbia dato luogo, nell'arco di un mese, all'irrogazione di tre penalità di cui all'art. 16 del Capitolato Speciale;
- ❖ mancato reintegro del deposito cauzionale, nei termini richiesti, quando il Comune di San Pietro al Natisone abbia dovuto, in tutto o in parte, valersi sullo stesso;
- ❖ disdetta della polizza assicurativa o mancato pagamento del premio;
- ❖ interruzione del funzionamento dell'impianto elettrico, non derivante da forza maggiore o da mancanza di corrente o

interruzione effettuata senza la previa comunicazione al settore tecnico manutentivo di cui all'art. 11 del Capitolato Speciale, per oltre i dieci giorni consecutivi;

- ❖ ritardo nella corresponsione del canone annuo, oltre al ventesimo giorno successivo alla scadenza annuale del pagamento;

Il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nel momento in cui, con lettera raccomandata, l'Amministrazione Comunale comunica all'aggiudicatario di avvalersi della presente clausola risolutiva. L'aggiudicatario non può avvalersi della presente clausola risolutiva.

Per ipotesi di inadempimento diverse da quelle di cui sopra l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto previa diffida a adempiere entro quindici giorni ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile.

La risoluzione del contratto produce l'immediata impossibilità di proseguire il rapporto contrattuale e potrà verificarsi anche durante il periodo di preavviso di cui all'art. 21 del Capitolato Speciale.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto l'Amministrazione Comunale procederà ad affidare la concessione, per mezzo di trattativa privata, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara.

I maggiori costi dovuti all'affidamento della concessione ad altro soggetto saranno posti a carico dell'aggiudicatario che ha causato la risoluzione del contratto. Inoltre l'Amministrazione Comunale chiederà il risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti a causa

della risoluzione del contratto e per i fatti che hanno causato la risoluzione. A tal fine l'Amministrazione Comunale potrà valersi anche sulla cauzione.

15. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, controlli inerenti al rispetto degli obblighi previsti dal Capitolato Speciale. L'ente, comunque, si asterrà dal rivolgere eventuali osservazioni al personale del concessionario, trasmettendo osservazioni scritte esclusivamente al responsabile del servizio, designato dall'aggiudicatario.

Il concessionario dovrà riportare, sui contratti stipulati con l'utenza, un numero di repertorio progressivo e dovrà indicare in apposito elenco i contratti risolti. Il concessionario, all'atto di sottoscrizione del contratto di abbonamento con l'utente deve informare quest'ultimo del contenuto del Capitolato Speciale.

16. La Ditta prende atto di tutti gli oneri e gli obblighi posti a suo carico dal BANDO di GARA e dal CAPITOLATO SPECIALE ed in particolare di quelli previsti dall'art. 9 del CAPITOLATO medesimo.

17. La Ditta non ha fatto richiesta di subappaltare opere o lavorazioni descritte nell'art. 1 del Capitolato Speciale.

(Ovvero) *La Ditta ha regolarmente richiesto ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. n°163/2006 di subappaltare le seguenti lavorazioni*

Il subappalto dovrà essere successivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale ed è fatto obbligo all'affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del suappaltatore, copia delle fatture

quietanzate relative ai pagamenti dall'affidatario corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

18. La Ditta deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei Regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e tutte le disposizioni applicabili del settore, vigenti e da emanare.

A tale proposito la Ditta si impegna ad inviare all'Amministrazione Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno di appalto la documentazione giustificativa degli avvenuti versamenti del personale dipendente in materia previdenziale, in particolar modo per quanto riguarda i versamenti INPS e INAIL.

19. La Ditta _____ con sede in _____ n° ____ a _____ (__) ha costituito, a termini dell'art.18 del Capitolato Speciale, la garanzia fideiussoria del 10% sull'importo del servizio, maggiorato dell'I.V.A., mediante polizza fideiussoria n° _____ di data __.__.2008 pari a complessivi € _____ (Euro _____ /__), rilasciata dalla Assicurazione _____ con sede in via _____ n° ____ a _____ (___).

20. La Ditta _____ con sede in _____ n° ____ a _____ (___) ha costituito, a termini dell'art.19 del Capitolato Speciale, la polizza assicurativa a copertura dei rischi da responsabilità civile, derivanti dalla concessione in oggetto rilasciata dalla Assicurazione

_____ con sede in via
_____ n° ____ a _____ (___).

Il massimale unico dell'assicurazione è di €.500.000,00.,

21. Il foro di Udine sarà competente in via esclusiva a dirimere ogni controversia in sede civile, inerente all'applicazione delle clausole del presente Contratto.
22. Ai sensi della normativa vigente, la Ditta prende atto che i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Legge e dal Regolamento comunale in materia.
23. Agli effetti del presente atto, _____
elege il proprio domicilio in via Alpe Adria n°56 a 33049 San Pietro al Natisone (UD).
24. Le spese tutte inerenti e conseguenti al presente contratto per diritti di copia, bollatura, registrazione fiscale, ecc., sono a carico della Ditta.
25. Le parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 24.04.1983 n°131, in quanto assoggettato ad IVA.
26. Il presente atto che consta di numero _____ pagine, dattiloscritto per intero da persona di mia fiducia e fin qui di questa _____, viene da me Segretario rogante, letto alle parti che lo dichiarano conforme alla loro volontà ed assieme a me lo sottoscrivono.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

LA DITTA

p.i. Marco Quai

sig. _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Gambino dott. Nicola